F.IT.E.T. COMITATO AUTONOMO TRENTINO

IL GIUDICE UNICO

- Vista la comunicazione del Presidente del Comitato trentino del 27.04.2013, dalla quale risulta che l'incontro di serie D2 del 20 Aprile 2013 fra Usd San Giuseppe B e San Rocco non è stato disputato;
- viste le note dei responsabili delle due società, entrambe di data 22 aprile, dalle quali con certezza si desume che l'incontro non si è disputato in quanto la palestra, all'orario previsto, risultava chiusa ed è risultato impossibile contattare la società responsabile del servizio palestre del comune di Rovereto per l'apertura;

-preso atto che, dalla nota del responsabile del Usd San Giuseppe, signor Carlo Alberto Pinalli, si deduce altresì che la mancata disponibilità è da addurre ad errore della società, che non aveva provveduto alla prevista:

prenotazione per la data prevista;

-considerato che, sulla base delle considerazioni esposte, non è possibile riconoscere l'esimente della forza maggiore, avendo la società San Giuseppe ammesso la propria colpa;

-visto l'articolo 29, comma 4 del Regolamento federale dell'attività a squadre;

-visto l'articolo 23, comma 5 del Regolemento medesimo;

-visto l'articolo 9 del Regolamento provinciale dell'attività a squadre;

DISPONE

Le seguenti sanzioni a carico della società Usd San Giuseppe:

1. Esclusione dal campionato di seric D2

- 2. Annullamento di tutti gli incontri disputati dalla società nel corso del campionato di serie D2, dei quali nessun conto può essere tenuto per la classifica finale
- 3. Pagamento di un'ammenda di importo pari a quello della cauzione
- 4. Retrocessione della squadra, nella prossima stagione agonistica, nel livello di campionato più basso esistente
- 5. Incameramento della cauzione per la metà del suo importo.

Calliano, li 30 aprile 2013.

II G.U. Maria Growldere